

21071

21071/12
Proc 7543/12
Rep 17306/12



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| dott.ssa | Elena | Raganelli | Presidente |
| dott. | Stefano | Cardinali | Giudice rel. |
| dott. | Guglielmo | Garri | Giudice |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 68473/08 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 23/5/12 e vertente

T R A

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in Roma, via Arrigo Favila n. 89, presso lo studio dell'avv. Alfonso Amoroso, che li rappresenta e difende giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo Giuseppe Toniolo n. 6, presso lo studio dell'avv. Umberto Morera, che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

NONCHE'

P


elettivamente domiciliato in Roma, viale Vaticano n. 48, presso lo studio degli avv.ti Giorgio Mariella e Stefano Mariella, che lo rappresentano e difendono giusta procura apposta a margine della comparsa di risposta

OGGETTO: intermediazione finanziaria

CONCLUSIONI:

per gli attori (come da istanza di fissazione di udienza): "1) in via principale, dichiarare falsa la firma dell'istante apposta sull'ordine di acquisto del 20/9/01; 2) per l'effetto, dichiarare l'annullamento del contratto e condannare gli istituti convenuti alla restituzione di quanto prelevato al fine di realizzare l'operazione finanziaria de quo ovvero la somma di € 95.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 25/9/01 sino al soddisfo ed oltre al risarcimento patrimoniale e morale arrecato all'istante per i fatti di cui in premessa; ovvero a quella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CAP da destinarsi al procuratore antistatario";

per la convenuta (come da note ex art. 10 d.lgs. n. 5/03): "preliminarmente, dichiarare nulla e comunque irrituale, inaccoglibile ed inammissibile la querela di falso formulata da parte attrice; in via principale, nel merito, respingere le domande attoree, siccome infondate in fatto e in diritto; in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le domande ex adverso formulate, dichiarare gli attori tenuti a restituire alla Unicredit Banca di Roma S.P.A. le obbligazioni dedotte in lite ovvero l'eventuale controvalore di vendita, nonché il controvalore delle relative cedole incassate; in via sempre subordinata, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le domande formulate ex adverso e dichiarata la condanna della Unicredit Banca di Roma S.P.A., dichiarare il promotore finanziario sig. [REDACTED] tenuto a



manlevare la Unicredit Banca di Roma S.P.A. di tutte le somme che la stessa dovesse risultare condannata a corrispondere agli attori; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”;

per il terzo chiamato in causa (come da note ex art. 10 d.lgs. n. 5/03):

“in via pregiudiziale, dichiarare la intervenuta decadenza della Unicredit Banca di Roma S.P.A. dal potere di chiamare in causa il terzo sig. [REDACTED] e, pertanto, rigettare, ove occorra, le domande spiegate nei suoi confronti per i motivi indicati nella narrativa sub A) della comparsa di costituzione e risposta; a) in via preliminare, dichiarare nulla, inammissibile e inaccoglibile la querela di falso formulata da parte attrice per i motivi indicati nella narrativa sub B) della comparsa di costituzione e risposta; b) in ogni caso, nel merito, dichiarare infondate in fatto come pure in diritto le domande proposte dagli attori [REDACTED] e [REDACTED] in atto di citazione e pertanto rigettarle integralmente; c) sempre nel merito, in ogni caso, anche per l'ipotesi di non creduto accoglimento delle domande attoree, rigettare le domande spiegate dalla convenuta Unicredit Banca di Roma S.P.A. nei confronti del terzo chiamato sig. [REDACTED] per radicale carenza di legittimazione passiva del medesimo, ovvero, in subordine, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate; con condanna della/e parte/i soccombente/i alla rifusione delle spese, competenze e onorari di giudizio e al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] e [REDACTED] hanno convenuto in giudizio la Capitalia S.P.A., sul presupposto della sua successione nei rapporti relativi al ramo di azienda già gestito dalla Bipop Carire S.P.A., affinché venisse dichiarata la falsità della firma apposta sull'ordine di acquisto del 20/9/01 avente per oggetto obbligazioni

dello stato argentino per un controvalore di € 95.000,00, documento che dichiarava di voler impugnare con querela di falso. Per l'effetto, hanno chiesto che venisse dichiarato l'annullamento del contratto, con condanna della banca alla restituzione di quanto prelevato per l'esecuzione dell'ordine, oltre interessi, rivalutazione e risarcimento degli ulteriori danni.

Si è costituita la Unicredit Banca di Roma S.P.A., sul presupposto di essere l'unico soggetto legittimato a rispondere dei rapporti già facenti capo alla Bipop Carire, a seguito delle complesse operazioni di fusione e conferimenti di rami di azienda che avevano coinvolto le società del gruppo, chiedendo che la querela di falso formulata dagli attori venisse dichiarata nulla o inammissibile e che le domande dagli stessi spiegate venissero comunque respinte non essendo configurabile alcuna ipotesi di annullabilità dell'ordine di acquisto dedotto in giudizio, neppure secondo la stessa prospettazione dei fatti posta dagli attori a loro fondamento. Ha prodotto la copia dell'ordine di acquisto sottoscritto dal [REDACTED], dichiarando di volersene avvalere, previa verifica della sua autenticità, e, in via subordinata, ha dichiarato di voler chiamare in giudizio il promotore finanziario [REDACTED], che aveva raccolto l'ordine, al fine di essere manlevata dallo stesso in relazione a qualsiasi pretesa dovesse essere riconosciuta in favore degli attori.

A seguito della notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, si è costituito [REDACTED] eccependo la decadenza da parte di Unicredit Banca di Roma dal potere di chiamare terzi in giudizio e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande formulate dagli attori o, in subordine, il rigetto della domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti dalla convenuta.

Dichiarata inammissibile una prima istanza di fissazione di udienza depositata dagli attori, a seguito del deposito di una seconda istanza da

parte degli attori medesimi, all'udienza di discussione è comparso personalmente [REDACTED] che ha confermato la propria volontà di promuovere la querela di falso avverso l'ordine di acquisto del 20/9/01 e il difensore della banca ha dichiarato di non poter produrre l'originale del documento in questione, in quanto non più in possesso della sua cliente, e quindi il Tribunale si è riservato la decisione sulle richieste, anche istruttorie, delle parti.

Motivi della decisione

La querela di falso proposta dagli attori in atto di citazione e confermata dal [REDACTED] all'udienza svoltasi avanti al collegio, appare chiaramente finalizzata, come si evince anche dal tenore letterale delle conclusioni da essi spiegate, all'accoglimento della domanda di annullamento dello stesso contratto documentato dalla falsa scrittura e, come tale, deve essere considerata inammissibile, per difetto della rilevanza del documento medesimo ai fini della decisione.

Se anche risultasse accertata la falsità della sottoscrizione a nome del [REDACTED] apposta sull'ordine in questione, infatti, la domanda di annullamento di quest'ultimo e la conseguente domanda di condanna alla restituzione delle somme versate in sua esecuzione non potrebbero trovare accoglimento, atteso che l'eventuale difetto di forma scritta non potrebbe comportare, di per sé la nullità dell'ordine, per il quale la forma scritta non è richiesta, né ad substantiam, né ad probationem, dalla normativa di settore – nullità che, infatti, non è stata neppure espressamente invocata dagli attori – e che, non potendosi dubitare che la domanda di annullamento presuppone l'esistenza del consenso ancorché viziato, delle parti, deve escludersi, sulla base delle stesse deduzioni degli attori, che il consenso del [REDACTED] sia stato dato per errore, estorto con violenza o carpito per errore e, in ogni caso, dovendosi considerare realizzata l'ipotesi di convalida di cui all'art. 1444, secondo comma c.c.

Sotto il primo profilo, invero, deve condividersi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale il requisito della forma scritta previsto dall'art. 23 TUF con riguardo alla stipula del contratto quadro di negoziazione non si estende ai singoli ordini di acquisto impartiti dal cliente in esecuzione di esso, con la conseguenza che nel caso di specie, in cui non è in contestazione l'esistenza del contratto di negoziazione validamente stipulato in forma scritta, l'ordine in questione ben poteva essere impartito a voce o con altri mezzi.

Sotto il secondo profilo, la mancata stipula in forma scritta dell'ordine di acquisto non potrebbe neppure astrattamente ritenersi idonea a comportare l'esistenza di vizi della volontà dell'investitore che potrebbero giustificare la richiesta di annullamento del negozio di acquisto dei titoli. Sotto questo aspetto, gli attori hanno sostenuto, chiarendo in sede di memoria di replica le ragioni della loro domanda, con specifico riferimento all'acquisto delle obbligazioni Argentina per cui è causa, che il comportamento tenuto dalla banca che aveva dato esecuzione alla richiesta senza fornire alcuna informazione al riguardo – informazioni che sarebbero dovute risultare dall'ordine scritto – li avrebbe indotti in errore circa le specifiche caratteristiche dei titoli oggetto dell'ordine, viziando il loro consenso all'acquisto con il tacere dolosamente e in malafede, la rischiosità dell'investimento. Al riguardo, tuttavia, si deve rilevare che, da un lato, gli attori non hanno fornito alcuna prova dell'esistenza di un dolo omissivo da parte della banca, consistito nel porre in essere artifici e raggiri diversi dal mero tacere in ordine a circostanze da essa conosciute ed idonee ad indurre in errore il cliente e a convincerlo all'acquisto, e, dall'altro, che non si rinviene in atti la prova che l'errore sia caduto ex art. 1429 n. 2 c.c. sull'identità ovvero su una qualità dell'oggetto della prestazione intesa nel senso di conformazione giuridica e materiale del titolo acquistato e non

sulla maggiore o minore convenienza economica dell'affare, ipotesi che certamente esula dalla previsione dell'art. 1427 e ss. c.c.. In ogni caso, anche ove si ammettesse che la volontà dell'attore fosse stata viziata al momento dell'acquisto dei titoli, il negozio in ipotesi annullabile dovrebbe comunque essere considerato tacitamente convalidato per avere gli attori - come i medesimi non hanno contestato - dato esecuzione al contratto, realizzando per qualche tempo dalla stipula profitti dall'investimento in parola (cfr. Cass. n. 4441/01 sull'ammissibilità della convalida tacita nel caso di vizio comportante l'annullabilità del contratto).

Le domande degli attori, pertanto, devono essere respinte, con conseguente assorbimento della domanda di manleva spiegata in via subordinata dalla banca nei confronti del [REDACTED].

Le spese seguono la soccombenza, mentre non si rinvengono i presupposti per la richiesta condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla banca convenuta, non avendo questa dedotto alcun comportamento processuale specifico degli attori sintomatico della colpa grave o della malafede degli stessi in relazione alle richieste spiegate.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande formulate da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti della Unicredit Banca di Roma S.P.A., con assorbimento della domanda di manleva da quest'ultima spiegata in subordine nei confronti di [REDACTED].
Condanna gli attori in solido a rimborsare alla Unicredit Banca di Roma S.P.A. le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 3.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2/10/12.


Il giudice estensore

(dott. Stefano Cardinali)



Il Presidente

(dott.ssa Elena Raganelli)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria

Roma, il 06 NOV 2012

